



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori AMATO e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2009**

Istituzione del Memoriale per le vittime del terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 maggio 2007, così come era avvenuto in Senato, la Camera approvò con voto pressoché unanime il disegno di legge per istituire un «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, da celebrare il 9 di maggio, data dell'uccisione del presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse.

Tale meritevole legge ha rappresentato un simbolico ma concretissimo messaggio per ribadire la volontà, sempre più diffusa nella società, di dissipare ogni ambiguità e reticenza su vicende drammatiche e dolorose come quelle vissute dal nostro Paese durante gli «anni di piombo».

Con l'obiettivo di costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, il giorno della memoria si pone anche come momento di riflessione per stimolare il ricordo, preservandone la valenza civile, del positivo sentimento unitario che l'Italia è in ogni circostanza riuscita ad esprimere di fronte alla minaccia criminale del terrorismo di ieri e di oggi.

Il presente disegno di legge, partendo dai presupposti espressi nella legge 4 maggio 2007, n. 56, e in maniera complementare ad essa, si propone di istituire nella Capitale un luogo della memoria collettiva: un Memoriale per le vittime del terrorismo. Un monumento dal forte impatto visivo ove le istituzioni, i parenti delle vittime, i semplici cittadini possano onorare il ricordo dei con-

zionali uccisi in Patria e all'estero dal terrorismo, per scongiurare ogni rischio di rimozione di quegli atti e far sì che non possano essere ripetuti.

L'Italia è purtroppo disseminata di lapidi, targhe, sacrari, eretti in ricordo di attentati o stragi. Talvolta, a seconda della matrice ideologica che ispirò il gesto criminale, questi monumenti si pongono in maniera quasi speculare tra di loro, dando luogo ad una parcellizzazione della memoria che nuoce alla creazione di un comune sentire nei confronti del terrorismo, delle tante morti da esso cagionate e della lettura storica che ne diamo. Il Memoriale per le vittime del terrorismo vuole essere pertanto la raffigurazione palese di questo processo di elaborazione e ricomposizione nella chiarezza della recente storia italiana che nel «Giorno della Memoria» ha avuto il suo apice non solo istituzionale ma anche morale e civile.

Per la realizzazione del Memoriale per le vittime del terrorismo, all'articolo 2, si prevede una gara, indetta dal Ministro per i beni e le attività culturali che, con proprio decreto, stila le linee guida del bando, con la partecipazione, in sede di valutazione dei progetti, dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affiancati da un rappresentante delle associazioni delle parenti delle vittime del terrorismo, nonché dal sindaco di Roma, di concerto con il quale dovrà essere individuata l'area per il monumento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto e Finalità)*

1. È istituito il Memoriale per le vittime del terrorismo, di seguito denominato «Memoriale», con sede in Roma, al fine di onorare la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale, e delle stragi di tale matrice.

## Art. 2.

*(Gara)*

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una gara per la realizzazione del Memoriale, cui possono partecipare anche soggetti esteri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, della quale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il sindaco di Roma, o altri soggetti da essi delegati, nonché un rappresentante delle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo, con il compito di valutare i progetti per la realizzazione del Memoriale.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.